

Pubblicato il 14/04/2023

Sent. n. 848/2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 60 del 2021, proposto da [omissis], rappresentato e difeso dall'avvocato Mariangela Agresti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Montecorice, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento del [omissis]: dichiarazione di inefficacia della SCIA del [omissis].

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 febbraio 2023 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Col ricorso in epigrafe, [omissis] impugnava il provvedimento del [omissis], col quale il Responsabile dell'Area Governo del Territorio del Comune di Montecorice aveva dichiarato inefficace la SCIA del [omissis].
2. Gli interventi edilizi contemplati dall'interdetta SCIA del 16 luglio 2018, prot. n. 2889, consistevano nella manutenzione straordinaria e nel cambio di destinazione d'uso da garage ad abitazione di un locale terraneo in sua proprietà, ubicato in Montecorice, [omissis].
3. Il provvedimento impugnato era, segnatamente, motivato in base al rilievo che i suindicati interventi edilizi non avrebbero potuto legittimarsi giusta SCIA, comportando una trasformazione urbanisticamente rilevante dell'immobile preesistente – mediante incremento della superficie e della volumetria residenziale e connesso aggravio del carico urbanistico – la quale era da intendersi subordinata al previo rilascio del permesso di costruire.
4. Nell'avversare siffatta determinazione, il ricorrente lamentava, in estrema sintesi, che l'inefficacia della SCIA del [omissis], sarebbe stata tardivamente dichiarata dopo lo spirare del termine di 30 giorni di cui al comma 6 bis dell'art. 19 della l. n. 241/1990, in violazione dei moduli procedurali – ossia dei presidi partecipativi e motivazionali, nonché dei limiti temporali – propri dell'autotutela decisoria, richiesti dal precedente comma 4.
5. L'intimato Comune di Montecorice non si costituiva in giudizio.
6. All'udienza pubblica del 15 febbraio 2023, la causa era trattenuta in decisione.

7. Venendo ora a scrutinare il ricorso nel merito, esso si rivela infondato per le ragioni illustrate in appresso.

8. Osserva, innanzitutto, il Collegio che – come rilevato nel provvedimento del 17 novembre 2020 e non contestato da parte ricorrente – il mutamento di destinazione d'uso, da garage ad abitazione, con opere (di manutenzione straordinaria) del locale terraneo in proprietà del [omissis] ha comportato il passaggio da una categoria funzionale all'altra ed è risultato, quindi, essere urbanisticamente rilevante per aver convertito l'originario spazio accessorio adibito ad autorimessa in superficie e volumetria abitabile, a discapito degli standard parametrati in relazione alla superficie ed alla volumetria abitabile originaria dell'immobile e per aver così aggravato il carico urbanistico di zona (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I, n. 3101/2012; sez. II, n. 8452/2018; sez. II, n. 9074/2018; TAR Campania, Salerno, sez. I, n. 742/2018; sez. II, n. 706/2019; Napoli, sez. III, n. 31/2020). Si è, cioè, trattato di intervento che, per le relative implicazioni di trasformazione del territorio sotto il profilo del carico insediativo, necessitava del permesso di costruire in virtù del comb. disp. artt. 23 ter e 32, comma 1, lett. a, del d.p.r. n. 380/2001 (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 4225/2017; TAR Liguria, Genova, sez. I, n. 682/2017; TAR Campania, Salerno, sez. II, n. 706/2019; Napoli, sez. III, n. 31/2020).

9. Tanto chiarito, non è da reputarsi ricollegabile portata infirmante alla denunciata inosservanza del termine di 30 giorni di cui al comma 6 bis dell'art. 19 della l. n. 241/1990 né alla denunciata violazione dei moduli procedurali – ossia dei presidi partecipativi e motivazionali, nonché dei limiti temporali – propri dell'autotutela decisoria, richiesti dal precedente comma 4.

Ed invero, una volta acclarato che la SCIA del [omissis], era difforme dal paradigma normativo ex art. 22 del d.p.r. n. 380/2001 e, quindi, 'tamquam non esset', ossia inidonea, in radice, a consolidare effetti abilitativi per un intervento esulante dal suo perimetro operativo, l'amministrazione comunale è rimasta nella legittima condizione di esercitare direttamente – senza l'intermediazione delle forme e delle condizioni applicative dell'autotutela decisoria, invocate da parte ricorrente – i poteri di controllo affrancati dall'art. 19, comma 6 bis, della l. n. 241/1990 dallo spirare del previsto termine decadenziale di 30 giorni (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 3498/2005; n. 4828/2007; n. 6378/2008; n. 781/2010; TAR Campania, Salerno, sez. II, n. 8539/2010; Napoli, sez. VIII, n. 2133/2015; n. 4717/2015; n. 4718/2015; n. 5136/2015; n. 2798/2016).

In questo senso, si è affermato, in giurisprudenza, che: «in caso di intervento edilizio realizzato all'esito di presentazione di SCIA, per il quale era tuttavia precluso il ricorso a detto titolo abilitativo, esigendosi di contro il rilascio di permesso di costruire, non trova applicazione il termine decadenziale per l'esercizio del potere inibitorio previsto dall'art. 19 della l. n. 241 del 1990, il cui decorso esaurisce gli ordinari poteri di vigilanza edilizia, in quanto tale termine opera solamente nelle ipotesi in cui gli interventi realizzati o realizzandi rientrano fra quelli eseguibili mediante SCIA; per gli interventi soggetti a permesso di costruire, invece, deve applicarsi il comma 2 bis dell'art. 21 della medesima legge a mente del quale "restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20"» (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 2025/2022; cfr. anche TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 8735/2020; n. 1006/2022).

Si è, altresì, affermato che «l'errore sui requisiti soggettivi o oggettivi della DIA [ora SCIA], poiché frutto di una dichiarazione unilaterale, non può comportare in favore di chi la rende un affidamento vincolante per la parte pubblica che si limita a riceverla, per il solo fatto che quest'ultima non avrebbe esercitato i conseguenti poteri correttivi o inibitori, potendo tale omissione comportare un'eventuale responsabilità amministrativa, non già la sanatoria della DIA [ora SCIA] mancante di un requisito essenziale; di conseguenza, il provvedimento con cui l'amministrazione accerta che le opere edili non potevano essere realizzate mediante DIA [ora SCIA], occorrendo il permesso di costruire, non è espressione di autotutela, ma ha valore meramente accertativo di un abuso doverosamente rilevabile e reprimibile senza, peraltro, il limite di dover agire entro un termine ragionevole, chiaramente inapplicabile all'attività di vigilanza edilizia, tanto più che il dichiarante non può, per le ragioni anzidette, vantare nessun affidamento» (TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 4525/2021).

Tale orientamento è coerente con l'arresto secondo cui la rappresentazione fuorviante dell'intervento progettato – nella specie, configurato in termini di ristrutturazione edilizia “leggera” ex art. 3, comma 1, lett. d, del d.p.r. n. 380/2001 (cfr. relazione tecnica di asseverazione allegata alla SCIA del [omissis]) – rende la SCIA inidonea già ‘a monte’ a legittimare l'esecuzione dei lavori edilizi in concreto effettuati, con la totale e radicale carenza dei presupposti per la realizzazione degli stessi (cfr. TAR Veneto, Venezia, sez. II, n. 616/2021; TAR Lazio, Latina, n. 485/2021; TAR Puglia, Lecce, sez. I, n. 1141/2021).

10. Stante la sua ravvisata infondatezza, il ricorso in epigrafe va respinto.

11. Quanto alle spese di lite, nulla devesi nei confronti del non costituito Comune di Montecorice.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente

Olindo Di Popolo, Consigliere, Estensore

Gaetana Marena, Referendario

L'ESTENSORE
Olindo Di Popolo

IL PRESIDENTE
Nicola Durante

IL SEGRETARIO